

OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI PER LE IMPRESE

Art. 1, co. 101-111, L. 213/2023 – D.M. 30.1.2025 n. 18 – D.L. 39/2025

1. CHI È OBBLIGATO

L'obbligo riguarda **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese** (incluse società semplici, STP, società di capitali e di persone), con **esclusione degli imprenditori agricoli** (art. 2135 c.c.).

2. SCADENZE PER LA STIPULA

TIPOLOGIA IMPRESA	TERMINE STIPULA
GRANDI IMPRESE (≥ 250 dip. e fatturato > 50 mln € o attivo > 43 mln €)	31 marzo 2025 (sanzioni dal 30/6/2025)
MEDIE IMPRESE (< 250 dip. e fatturato ≤ 50 mln € o attivo ≤ 43 mln €)	1° ottobre 2025
PICCOLE E MICROIMPRESE (< 50 dip. e fatturato/attivo ≤ 10 mln €)	31 dicembre 2025

3. BENI DA ASSICURARE (art. 2424 c.c., voce B-II)

- **Terreni e fabbricati** (incluse pertinenze, impianti fissi, recinzioni)
- **Impianti e macchinari** (anche elettronici e a controllo numerico)
- **Attrezzature industriali e commerciali** (esclusi veicoli iscritti al PRA)

NOTA: L'obbligo riguarda i beni *a qualsiasi titolo impiegati* (proprietà, locazione, comodato, usufrutto).

4. EVENTI CATASTROFALI COPERTI

- **Alluvione, inondazione ed esondazione**
- **Sisma (terremoto)**
- **Frana** (movimento, scivolamento o distacco di rocce/terra)

5. BENI ESCLUSI DALL'OBBLIGO

- Mobili, computer, automezzi e altri beni (voce B-II n.4)
- Veicoli iscritti al PRA
- Immobilizzazioni in corso
- Fabbricati in costruzione (imprese edili)
- Immobili abusivi (non assicurabili, esclusi da indennizzi pubblici)

6. CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, tuttavia in caso di mancata stipula le conseguenze sono le seguenti:

- **Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche**
- **Impossibilità di ottenere indennizzi in caso di evento catastrofale**
- Esclusione dagli incentivi MIMIT (D.M. 18.6.2025)

7. IMMOBILI IN LOCAZIONE

- Se il **conduttore è un'impresa**, l'obbligo grava principalmente su di esso per i beni utilizzati nell'attività
- Se **entrambe le parti sono imprese**, è necessario coordinarsi per evitare duplicazioni o scoperture
- L'indennizzo per beni di terzi spetta al **proprietario**, vincolato al ripristino

8. ASPETTI FISCALI

I **premi assicurativi sono integralmente deducibili** dal reddito d'impresa secondo il principio di inerenza (art. 109 TUIR). Gli indennizzi percepiti costituiscono sopravvenienza attiva tassabile.